

**BOZZA DEL PIANO TRIENNALE INTEGRATO PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2026-2028**

Documento messo in pubblica consultazione dal 21/01/2026 al 29/01/2026

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità 2026-2028 che l'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige intende adottare, tenendo conto di quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Nel presente documento verranno illustrate le attività di attuazione degli obiettivi strategici e le modalità con la quale l'Ordine intende osservare le disposizioni normative in essere.

Nello specifico, tutto quanto non espressamente previsto dal presente PTPCT si intende regolamentato dalla normativa di riferimento, in quanto compatibile ed applicabile. Il PTPCT 2026-2028 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l'uno per mezzo degli altri.

2. Riferimenti normativi

La progettazione del Piano muove dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", così come da ultimo modificata dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190, e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle pubbliche amministrazioni". Il quadro normativo di riferimento non si esaurisce nelle disposizioni sopra richiamate, comprendendone molte altre, ivi inclusi gli interventi dell'ANAC.

Il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e l'integrità "PTPCTI" inclusivo della Sezione Trasparenza viene redatto in conformità alla normativa vigente e secondo quanto previsto dalle indicazioni fornite dall'Autorità Anticorruzione (ANAC) declinate sotto forma di Linee Guida/documenti e Piani Nazionali di riferimento.

Gli atti legislativi e normativi presi a riferimento sono elencati nella sezione "Riferimenti normativi" del Piano e fanno riferimento a quanto in vigore al momento dell'approvazione del PTPCI.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Programma Triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del triennio 2026–2028 (d'ora in poi anche "PTPC 2026-2028") è stato redatto in conformità alla seguente normativa:

Normativa primaria

- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (d'ora in poi per brevità "Legge Anti-Corruzione" oppure L. 190/2012).
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36 dell'art. 1 della l. n. 190 del 2012" (d'ora in poi, per brevità, "Decreto Trasparenza" oppure D.lgs. 33/2013)
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconvertibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, comma 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190 (d'ora in poi, per brevità "Decreto inconvertibilità e incompatibilità", oppure D.lgs. 39/2013)
- Decreto legislativo 25 maggio 2016 n. 97 recante "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"
- DL 31 agosto 2013, n. 101 recante "Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni", convertito dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, nelle parti relative agli ordini professionali

(art. 2, co. 2 e 2 bis) come modificato dal c.d. DL Fiscale (L.19 dicembre 2019, n. 157, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili").

- Decreto Legislativo n. 24/2023 attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali.

Normativa istitutiva e regolatrice della professione di riferimento

- **LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69** – Ordinamento della professione di giornalista
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 febbraio 1965, n. 115** – Regolamento per l'esecuzione della legge 3 febbraio 1963, n. 69 sull'ordinamento della professione di giornalista
- **DECISIONE CNOG del 3,4,5 luglio 2002**: Equiparazione tra residenza e domicilio professionale ai fini dell'iscrizione all'albo professionale
- **DECISIONE CNOG 5 luglio 2002**: Criteri interpretativi dell'art. 34 legge 69/1963 sull'iscrizione al Registro dei praticanti
- **DECISIONE CNOG 17 giugno 2009**: Documento di indirizzo per l'iscrizione all'elenco dei Pubblicisti
- **LEGGE 12 novembre 2011, n. 183** – Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2012)
- Estratto – **DECRETO LEGGE 13 agosto 2011, n. 138**, convertito in legge 148/2011: convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 148/2011, con le ulteriori modificazioni apportate dalla Legge n. 183/2011: Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo
- **DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 agosto 2012, n. 137** – Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148
- **DECISIONE CNOG 14 maggio 2014, aggiornata alla DECISIONE CNOG 5 giugno 2018**: Documento di indirizzo per l'iscrizione all'elenco Pubblicisti
- **DECISIONE CNOG 8 luglio 2014**: Documento di indirizzo in tema di revisione degli elenchi dell'albo dei giornalisti
- **MOZIONE CNOG 13 febbraio 2015**: Modifica al documento del 14 maggio 2014 di indirizzo per l'iscrizione all'elenco Pubblicisti
- **BOLLETTINO UFFICIALE 31 gennaio 2020**: Regolamento delle funzioni disciplinari dell'Ordine dei giornalisti.
- **DECISIONE CNOG 6 febbraio 2018**: Linee guida in materia di sanzioni disciplinari per il mancato assolvimento dell'obbligo formativo
- **DECRETO-LEGGE 28 ottobre 2020, n. 137** (convertito con modificazioni dalla Legge n. 176/2020), c.d. Decreto ristori. Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- **BOLLETTINO UFFICIALE 15 gennaio 2021**: Regolamento sulle procedure elettorali con modalità mista telematica e in presenza per il rinnovo degli organi dell'Ordine dei giornalisti.

Come previsto dall'art. 1, co. 2-bis, della l. 190/2012, nel PNA l'Autorità fornisce indicazioni alle pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT), e ai soggetti di cui all'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, per l'adozione delle misure integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

A partire dall'entrata in vigore della Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", il perimetro normativo e regolamentare è stato in continua evoluzione. Di seguito si citano i principali riferimenti normativi attuativi ed integrativi:

- Delibera ANAC (già CIVIT) n. 72/2013 con cui è stato approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (d'ora in poi per brevità PNA)
- Delibera ANAC n.145/2014 "Parere dell'Autorità sull'applicazione della L. n.190/2012 e dei decreti delegati agli Ordini e Collegi professionali"
- Determinazione ANAC n. 12/2015 "Aggiornamento 2015 al PNA" (per brevità Aggiornamento PNA 2015)
- Delibera ANAC n. 831/2016 "Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016" (per brevità PNA 2016)
- Delibera ANAC n. 1310/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità,

trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016”

- Delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013, Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»
- Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”
- Circolare n. 2/2017 del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione: “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (c.d. FOIA)”
- Circolare n. 1/2019 del Ministro della Pubblica Amministrazione: “Attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato (FOIA)”
- Comunicato del Presidente ANAC del 28 giugno 2017, avente ad oggetto: chiarimenti in ordine alla disciplina applicabile agli Ordini professionali in materia di contratti pubblici.
- Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021.
- Delibera ANAC n. 7/2023 “Aggiornamento 2022 al PNA” (per brevità Aggiornamento PNA 2022)
- Determinazione ANAC n. 31/2025 “Aggiornamento 2024 al PNA” (per brevità Aggiornamento PNA 2024)

Il PNA costituisce atto di indirizzo per l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza attraverso i quali l’Autorità coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).

Se il PNA adottato da ANAC costituisce atto di indirizzo per i soggetti obbligati ai fini dell’adozione dei propri PTPCT, ogni amministrazione o ente definisce un PTPCT che deve essere predisposto ogni anno entro il 31 gennaio e nel quale viene individuato il grado di esposizione al rischio di corruzione nonché contiene le misure volte a prevenire il medesimo rischio (art. 1, co. 5, l. 190/2012).

Appare pertanto opportuno confermare che:

- tutti i riferimenti legislativi e normativi indicati si intendono relativi all’ultimo aggiornamento in vigore al momento dell’approvazione del PTPCI e dei suoi aggiornamenti, ancorché derivati da modifiche intervenute a seguito di diversi non citati provvedimenti e per quanto applicabile agli Ordini Professionali;
- quanto non espressamente regolamentato dal Programma, si intende regolamentato dalla normativa di riferimento e per quanto applicabile agli Ordini Professionali;
- Il PTPC 2026-2028 si compone del presente documento e degli allegati che ne fanno parte sostanziale e integrante, di modo che tutti i documenti che lo compongono, devono essere letti ed interpretati l’uno per mezzo degli altri.

3. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

Con l’approvazione della Legge n.190/2012, sono state previste misure repressive per la lotta alla corruzione e strumenti preventivi che coinvolgono le singole amministrazioni quali gli Obblighi in materia di trasparenza (D.lgs. n. 33/2013) e di Contrasto alla corruzione.

Il P.T.P.C. rappresenta lo strumento programmatico mediante il quale le amministrazioni definiscono la propria strategia di prevenzione della corruzione. In particolare, ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge n. 190/2012, il Piano fornisce una valutazione del diverso livello di esposizione degli Uffici al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi volti a prevenirlo.

Attualmente il set degli obblighi per gli Ordini territoriali, anche alla luce della Delibera ANAC n. 777 del 24/11/2021, risulta il seguente:

1. Nominare un unico Responsabile sia della prevenzione della corruzione che della Trasparenza RPCT.
2. Conformarsi agli obblighi di pubblicità di cui al D.lgs. 33/2013 e strutturare sul proprio sito istituzionale la sezione “Amministrazione Trasparente” in conformità alla Struttura allegata alle Linee Guida ANAC 1310/2016.

3. Predisporre ed adottare il PTPC (Piano Triennale di prevenzione della Corruzione) inclusivo della Sezione Trasparenza in conformità al PNA di ANAC.
4. Adottare il Codice di Comportamento ex DPR 62/2013 e il Codice di Comportamento specifico dell'Ente.
5. Attenersi ai divieti di inconvertibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013.
6. Predisporre modalità per l'esercizio dell'Accesso civico e accesso generalizzato.

Analisi del Contesto esterno

L'estensione territoriale in cui opera l'Ordine del Giornalisti regionale coincide con la Regione Trentino Alto Adige. Secondo i dati pubblicati dal "Sole 24 ore", nell'anno 2025 le province di Trento e Bolzano si sono classificate rispettivamente prima e seconda nella classifica delle province italiane relativa alla qualità della vita, con alti valori nel campo della ricchezza e dei consumi e in quello degli affari e lavoro. L'indice di criminalità vede su 107 province italiane Trento al 36° posto e Bolzano al 62° in una classifica che va dalla provincia meno colpita dalla criminalità a quella dove le denunce di reato sono maggiori. In particolare per le due province i reati più denunciati sono i furti (1.384 denunce su 100 mila abitanti a Bolzano e 1057 a Trento) e le frodi e truffe informatiche (293 denunce ogni 100 mila abitanti a Bolzano e 395 a Trento). Le indagini svolte negli scorsi anni segnalano per il Trentino la convinzione degli operatori economici che sia poco diffusa la criminalità organizzata mentre si ritengono più probabili fenomeni corruttivi come l'uso di tangenti per ottenere appalti pubblici. La Direzione Investigativa Antimafia segnala la tendenza a riciclare e reinvestire capitali di provenienza illecita proprio nella provincia di Trento. Per l'Alto Adige invece la stessa DIA sospetta una radicata presenza di organizzazioni criminali economico-finanziarie per operare in materia di appalti o per ottenere in modo truffaldino contributi pubblici. Sulla corruzione in Alto Adige ci si può riferire ad un'indagine dell'Istat, che risale però al 2016, in cui 5 intervistati su 100 dichiaravano di conoscere almeno una persona che avesse ricevuto almeno una volta una richiesta corruttiva e il 3 per cento avrebbe assistito a scambi considerati illeciti sul posto di lavoro. E sempre il 3 per cento (metà della percentuale del dato nazionale) è stato coinvolto almeno una volta in eventi corruttivi (la metà nel settore dei servizi pubblici).

L'Ordine, a differenza della maggior parte delle amministrazioni pubbliche, però, è ente pubblico non economico, istituito ai sensi della Legge 69/1963 e regolato da normative succedutesi nel tempo.

È ente di diritto pubblico con struttura associativa con la finalità di tutelare gli interessi pubblici connessi all'esercizio professionale e la cui attività è rivolta agli iscritti. Ha le seguenti prevalenti caratteristiche

1. è dotato di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare;
2. è sottoposto alla vigilanza del CN e del Ministero;
3. è finanziato esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
4. con riguardo ai propri dipendenti si adegua "ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai soli principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica ad essi relativi, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".

L'operatività dell'Ordine spiega i suoi effetti nella Regione di riferimento. I principali soggetti portatori di interesse che si relazionano con l'Ordine sono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo:

- Iscritti all'albo della Regione di riferimento
- Iscritti all'albo della stessa professione ma di altre Regioni
- Ministero della Giustizia quale organo di vigilanza
- PPAA in particolare enti locali
- Università ed enti di istruzione e ricerca
- Autorità Giudiziarie
- Altri Ordini e Collegi professionali della provincia e di altre province
- Organismi, coordinamenti, federazioni
- Provider di formazione autorizzati e non autorizzati
- Consiglio Nazionale
- Cassa di previdenza

Analisi del Contesto interno

Caratteristiche e specificità dell'ente

Il contesto interno dell'Ordine professionale risente della specialità di questa tipologia di enti che, pertanto, sono qualificanti enti pubblici a matrice associativa. Le caratteristiche sono di seguito sinteticamente indicate:

- Dimensione territoriale (regionale)
- Autofinanziamento (potere impositivo mediante quota)
- Assenza di controllo contabile Corte dei Conti
- Controllo di bilancio dell'Assemblea degli iscritti
- Specificità derivanti dal DL. 101/2010 e da D.Lgs. 33/2013
- Particolarità della governance (affidata al Consiglio Direttivo)
- Assenza di potere decisionale in capo ai dipendenti
- Missione istituzionale prevista ex lege
- Sottoposizione e controllo del Ministero competente
- Coordinamento del CN

L'Ordine dei Giornalisti del TAA come soggetto obbligato

La riforma Madia (Dlgs 97/2016) ha definito l'elenco dei soggetti destinatari della normativa di trasparenza e anticorruzione. All'art. 2 bis del D.Lgs. 33/2013 si legge che gli obblighi di trasparenza e di prevenzione della corruzione si applicano [...] agli Ordini professionali "in quanto compatibili".

L'Ordine garantisce la correttezza, la trasparenza e l'integrità delle proprie attività istituzionali, in conformità a quanto disposto dall'ordinamento giuridico vigente in materia di anticorruzione e trasparenza e a tal fine si adegua ai precetti normativi, in quanto compatibili, tenuto conto della propria funzione, organizzazione interna e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

L'Ordine esercita la propria attività nei riguardi degli iscritti al proprio Albo Professionale.

L'Ordine è provvisto di un organismo – il Consiglio dell'Ordine - che rappresenta istituzionalmente gli interessi rilevanti della categoria professionale ed ha la funzione principale di vigilare alla tutela dell'esercizio professionale e alla conservazione del decoro dell'Ordine nell'ottica di preservare l'interesse pubblico.

Il Consiglio, oltre alle funzioni attribuitegli dalle disposizioni legislative e regolamentari, per conto dell'Ordine, secondo la teoria della "rappresentazione organica":

- a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni in materia;
- b) vigila per la tutela del titolo di giornalista, in qualunque sede, anche giudiziaria, e svolge ogni attività diretta alla repressione dell'esercizio abusivo della professione;
- c) cura la tenuta dell'albo, e provvede alle iscrizioni e cancellazioni;
- d) adotta i provvedimenti disciplinari;
- e) provvede alla amministrazione dei beni di pertinenza dell'Ordine, e compila annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- f) vigila sulla condotta e sul decoro degli iscritti;
- g) dispone la convocazione dell'assemblea;
- h) fissa le quote annuali dovute dagli iscritti e determina inoltre i contributi per la iscrizione nell'albo e nel registro dei praticanti e per il rilascio di certificati;
- i) esercita le altre attribuzioni demandategli dalla legge.

L'attuale Consiglio si è insediato nell'aprile 2025 e resterà in carica tre anni.

E formato da:

Sandra Bortolin (professionista) Presidente
Maurizio Panizza (pubblicista) Vicepresidente
Leonardo Pontalti (professionista) Segretario
Hannes Senfter (professionista) Tesoriere
Margareth Bernard (pubblicista) Consigliera
Isabella Cherubini (professionista) Consigliera
Giuseppe Fin (pubblicista) Consigliere
Elisa Tappeiner (professionista) Consigliera
Cinzia Toller (professionista) Consigliera

Al Consigliere Tesoriere-Economo è affidata la gestione delle finanze dell'Ordine. Il Consigliere Tesoriere-Economo è responsabile dei fondi e degli altri titoli di valore di proprietà dell'ordine; riscuote il contributo; paga i mandati firmati dal Presidente e controfirmati dal Segretario.

Al Consigliere Segretario spetta la sovrintendenza sull'organizzazione burocratica. Il Consigliere Segretario riceve le domande di iscrizione nell'albo, annotandole in apposito registro e rilasciando ricevuta ai richiedenti; stende le deliberazioni consiliari; tiene i registri prescritti dal Consiglio, cura la corrispondenza, autentica le copie delle deliberazioni dell'ordine.

I componenti del Consiglio, designati tramite elezione, hanno rilasciato la dichiarazione di cui all'art.20 del D.Lgs 8 aprile 2013, n.39. I membri del Consiglio svolgono le attività previste dalla normativa di riferimento riunendosi di media una volta al mese e, come tutti gli altri componenti dell'organigramma, operano a titolo gratuito (viene loro riconosciuto un rimborso spese per i viaggi istituzionali).

Affiancano l'attività del Consiglio, che è sottoposta ad un Regolamento interno di funzionamento, aggiornato in data 8 aprile 2022 (consultabile in allegato), il Collegio dei Revisori dei Conti e il Consiglio di Disciplina Territoriale.

Sono attualmente Revisori dei Conti:

Giustino Basso (professionista)
Argeo Battisti (pubblicista)
Renate Mumelter (professionista)

Designati con elezione diretta, il loro compito è controllare la gestione dei fondi e verificare i bilanci predisposti dal Consiglio riferendone in assemblea.

Il Consiglio di Disciplina è così composto:

Roberto Colletti (professionista) Presidente
Marianna Giuliano (professionista) Segretaria
Margherita Detomas (professionista) Consigliera
Michael Eschgaeller (professionista) Consigliere
Paolo Ferrari (professionista) Consigliere
Valeria Frangipane (professionista) Consigliera
Ugo Merlo (pubblicista) Consigliere
Uta Radakovich (pubblicista) Consigliera
Roberto Rinaldi (pubblicista) Consigliere

I membri del Consiglio di Disciplina sono scelti dal Presidente del Tribunale da una lista di nomi - pari al doppio dei componenti da nominare - proposta dal Consiglio dell'Ordine. Hanno il compito di istruzione e decisione sulle questioni disciplinari

I membri del Consiglio, i Revisori dei Conti e i membri del Consiglio di Disciplina sono reperibili online sul sito <https://www.odgtaa.it>

L'Ordine, pertanto, attraverso il presente programma individua per il triennio 2026-2028 la propria politica anticorruzione e trasparenza, i propri obiettivi strategici, i processi individuati come maggiormente esposti al rischio e le misure - obbligatorie e ulteriori - di prevenzione della corruzione. Individua, inoltre, nella sezione trasparenza la propria politica e modalità di pubblicazione dei dati di cui al D.lgs. 33/2013, nonché le modalità per esperire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato.

Relativamente alla predisposizione e implementazione del PTPCT dell'Ordine, i seguenti soggetti sono coinvolti:

- Consiglio dell'Ordine; il Consiglio predispone inoltre gli obiettivi specifici strategici in materia di anticorruzione ad integrazione dei più generali principi di programmazione dell'ente;
- Dipendenti Uffici;
- RPCT

Si precisa – ai fini di una corretta individuazione del contesto di riferimento – che secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 2 bis, del decreto legge 31.08.2013, n. 101 con. in Legge 30 ottobre 2013, n. 125 - Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, gli Ordini professionali non sono tenuti a mappare il ciclo della gestione delle performance, né a dotarsi dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV).

La norma dispone che: "Gli ordini, i collegi professionali, i relativi organismi nazionali e gli enti aventi natura associativa, con propri regolamenti, si adeguano, tenendo conto delle relative peculiarità, ai principi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ad eccezione dell'articolo 4, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ad eccezione dell'articolo 14 nonché delle disposizioni di cui al titolo III, e ai principi generali di razionalizzazione e contenimento della spesa, in quanto non gravanti sulla finanza pubblica".

SCOPO E FUNZIONE DEL PTPCT

Il PTPCT costituisce un atto organizzativo fondamentale in cui è definita la strategia di prevenzione all'interno di ciascuna amministrazione. I destinatari del Piano sono coloro che prestano a qualunque titolo servizio presso l'Amministrazione (art.1, co. 2-bis, l. 190/2012). La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT è fonte di responsabilità disciplinare (l. 190/2012, art. 1, co. 14). Tale previsione è confermata all'art. 1, co. 44 della l. 190/2012 secondo cui la violazione dei doveri contenuti nel codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPCT, è fonte di responsabilità disciplinare.

Il PTPCT è adottato annualmente dall'organo di indirizzo su proposta del/la RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza). Sebbene il Piano abbia durata triennale, deve comunque essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio (salvo deroghe o differimenti, come già specificato) in virtù di quanto previsto dall'art. 1, co. 8, della l. 190/2012, come in più occasioni precisato dall'Autorità.

In particolare nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 è stato sottolineato che le amministrazioni sono tenute, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, a dotarsi di un nuovo completo PTPCT, inclusa anche l'apposita sezione dedicata alla trasparenza, valido per il successivo triennio.

I PTPCT devono essere pubblicati non oltre un mese dall'adozione, sul sito istituzionale dell'amministrazione o dell'ente nella sezione "Amministrazione trasparente/Altri contenuti/Corruzione". I PTPCT e le loro modifiche devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA di ANAC – utilizzato a riferimento - individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il PTPCT è lo strumento specifico di cui l'Ordine si dota per:

- Prevenire la corruzione e l'illegalità attraverso una valutazione del livello di esposizione dell'Ordine ai fenomeni di corruzione e mala gestione;
- Compiere una ricognizione ed una valutazione delle aree nelle quali il rischio di corruzione appare più elevato, avuto riguardo alle aree e attività già evidenziate dalla normativa di riferimento (cfr. art. 1, co.16 Legge Anticorruzione), dal PNA 2013, dall'Aggiornamento al PNA 2015, dal PNA 2016 nella sezione specifica dedicata agli Ordini professionali (parte speciale III) e dal PNA 2019 e successivi nonché delle altre aree che dovessero risultare sensibili in ragione dell'attività svolta;
- Individuare le misure preventive del rischio;
- Garantire l'idoneità, sia sotto il profilo etico sia sotto il profilo operativo e professionale, dei soggetti chiamati ad operare nelle aree ritenute maggiormente sensibili al rischio corruzione e illegalità;
- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulla trasparenza, tenuto conto della loro compatibilità e applicabilità;

- Facilitare e assicurare la puntuale applicazione delle norme sulle inconvertibilità ed incompatibilità;
- Garantire l'accesso civico e l'accesso civico generalizzato in conformità alla normativa di riferimento.

L'Ordine si è adeguato ai precetti normativi – in quanto compatibili - al disposto della L. 190/2012 e alla connessa normativa di attuazione tenuto conto della funzione, organizzazione e forma di finanziamento che caratterizzano l'Ordine e che lo rendono specifico e peculiare rispetto ad altre Pubbliche Amministrazioni.

Il PTPCTI territoriale deve essere letto, interpretato ed applicato tenuto conto del disposto del Codice Specifico dei Dipendenti dell'Ordine approvato dal Consiglio dell'Ordine che costituisce parte integrante e sostanziale del Programma locale.

Nella predisposizione del presente PTPCTI, l'Ordine tiene conto della propria peculiarità di ente pubblico non economico e applica il principio di proporzionalità, di efficienza e di efficacia, avuto riguardo alle proprie dimensioni, all'organizzazione interna, alla circostanza che la gestione e amministrazione dell'ente è di natura mista, ovvero di pertinenza sia degli organi di indirizzo politico-amministrativo (Consiglio dell'Ordine) sia dei dipendenti e collaboratori impegnati in attività amministrative e gestionali, alla circostanza che gli Ordini territoriali sono enti auto-finanziati per il tramite del contributo degli iscritti, e ad altri fattori che di volta in volta possano ritenersi incidenti sulla struttura e sugli obiettivi del Programma stesso.

RPCT: RUOLO E POTERI

La figura del/la Responsabile della prevenzione della corruzione (RPC), è stata introdotta dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, quale punto di riferimento fondamentale interno ad ogni amministrazione per l'attuazione della citata normativa. Il ruolo di tale soggetto è stato poi rafforzato dal d.lgs. 97/2016 che ha attribuito allo stesso anche la funzione di Responsabile della trasparenza.

Al fine di garantire che possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, il legislatore, con le modifiche apportate dal d.lgs. 97/2016 alla l. 190 del 2012, ha previsto, come anticipato, che l'organo di indirizzo disponga «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al/la RPCT. In particolare, anche per garantire continuità nelle attività e negli impegni presi per la promozione di adeguati livelli di trasparenza e per la lotta alla corruzione, a supporto dell'attività è stata destinata l'unica dipendente, Simonetta Pocher, già destinataria di specifica attività formativa. Di seguito i principali compiti previsti dall'All.3 del PNA 2019:

- Predisposizione del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e sua sottoposizione all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.
- Segnalazione all'organo di indirizzo le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi di quanti non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- Verifica dell'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità e proposta di modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.
- Redazione della relazione annuale (da pubblicare sul sito) recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- Attività di informazione e diffusione dei Codici di comportamento e delle disposizioni previste dal Piano.

Inoltre - secondo altre disposizioni di legge - il/la RPCT ha il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico, di monitorare l'attuazione dei Codici di Comportamento e in quanto Responsabile per la trasparenza, controlla l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Tutta la struttura è obbligata a collaborare.

L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 prevede che l'organo di indirizzo individui il/la RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio. L'Autorità ha finora ritenuto che debba essere selezionato tra quei soggetti che abbiano dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo e non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari.

Con Delibera del 21 Maggio 2025 il Consiglio ha affidato alla Consiglieria Isabella Cherubini il ruolo di RPCT, e con delibera del 10 Giugno 2025 alla Consiglieria Elisa Tappeiner quello di sostituta RPCT.

Adozione del P.T.P.C.T.I.

La legge 190/2012 precisa che l'attività di elaborazione del Piano spetta al/la RPCT in quanto deve essere necessariamente svolta da parte di chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, presupponendo una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali (siano

o meno procedimenti amministrativi) e della possibilità di conoscere quali profili di rischio siano coinvolti così come di poter individuare le misure di prevenzione che più si attagliano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici e al loro migliore funzionamento.

Il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è il soggetto titolare in esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) del potere di predisposizione e di proposta del PTPCT all'organo di indirizzo, il quale deve definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza - che costituiscono contenuto necessario del PTPCT - e assumere un ruolo proattivo, anche attraverso la creazione sia di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al/la RPCT, sia di condizioni che ne favoriscano l'effettiva autonomia.

Per la redazione del Piano, che ha validità per il triennio 2026-2028, si è ritenuto opportuno seguire l'iter secondo il quale il/la R.P.C.T.:

- Raccoglie istanze e contributi coinvolgendo attivamente gli organi di indirizzo politico amministrativo al fine di redigere il documento di programmazione strategica che è alla base della redazione e dell'aggiornamento triennale del Piano.
- Presenta in Consiglio per l'approvazione il Documento recante gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.
- Presenta al Consiglio il Piano Triennale per l'approvazione definitiva.

La redazione del PTPCTI è basata altresì su un'attività essenzialmente di verifica fattuale delle attività svolte dall'Ordine, delle modalità di svolgimento dei processi e della valutazione del rischio di corruzione connesso, anche potenziale. Nel presente documento verranno illustrate le attività di attuazione degli obiettivi strategici e le modalità di accesso civico generalizzato.

Specificatamente, la redazione ha visto l'analisi della documentazione esistente e la valutazione critica delle strategie di prevenzione adottate nell'ottica del perseguimento dei seguenti obiettivi:

- Affinare l'individuazione delle attività dell'ente nelle quali è più alto il rischio di corruzione e valutare l'adeguatezza delle misure di prevenzione e mitigazione del rischio adottate;
- Verificare l'adeguatezza dei meccanismi di informazione nei confronti del RPCT e relativamente alle attività ritenute a rischio corruzione;
- Monitorare i rapporti tra l'Ordine ed i soggetti che con esso stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere anche verificando relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti ed i dipendenti e Consiglieri dell'Ordine;

Identificazione dei soggetti coinvolti

La strategia di prevenzione dell'Ordine prevede il coinvolgimento di una pluralità di soggetti, nei termini di seguito illustrati. L'organo di indirizzo deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire alla creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al/la RPCT in quanto la gestione del rischio corruttivo riguarda l'intera struttura.

A tal fine, si sottolinea che deve essere comune a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura che riconosca l'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate attraverso la consapevolezza che l'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione di tutti gli oggetti coinvolti.

A) Il Consiglio dell'Ordine è l'organo di indirizzo politico cui compete:

- la nomina del/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e del suo sostituto;
- l'adozione del P.T.P.C.;
- l'adozione di tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Il Consiglio è inoltre tenuto a disporre eventuali modifiche organizzative necessarie per garantire al RPCT lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività.

B) Il/la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza individuato dall'Ordine svolge le seguenti funzioni:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, che deve essere adottato dal Consiglio;
- verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione;
- predispone la relazione annuale sull'attività svolta e ne dispone la pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

C) I componenti del Consiglio dell'Ordine:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- svolgono attività informativa nei confronti del R.P.C.T. e di costante monitoraggio sull'attività svolta dalle strutture di riferimento;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.I.

D) I dipendenti:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- provvedono alla fase meramente materiale di inserimento dei dati nel sito web;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.I. e nel Codice etico;
- segnalano situazioni di un possibile illecito al proprio responsabile ed i casi di personale conflitto di interessi.

E) I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione:

- osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento;
- segnalano situazioni di un possibile illecito ed i casi di personale conflitto di interessi.

F) DPO

Il Consiglio dell'Ordine ha deliberato in merito all'individuazione di un Data Protection Officer esterno all'ente in quanto la figura del DPO è un obbligo normativo derivante dalla qualifica dell'Ordine quale ente pubblico non economico. Questo compito è svolto attualmente dall'avvocato Stefano Corsini.

G) OIV

A fronte del disposto di cui all'art. 2, comma 2 bis del DL 101/2013, l'Ordine non è dotato di OIV.

I compiti dell'OIV in quanto compatibili ed applicabili, verranno svolti dal RPCT.

L'Ordine considera essenziale la condivisione delle proprie attività in particolare finalizzate alla prevenzione della corruzione, con tutti i soggetti interessati alla sua azione, gli iscritti in primo luogo e poi gli enti terzi in qualunque modo collegati, i responsabili delle attività di formazione, le Autorità e gli enti pubblici. Per questo l'Ordine si impegna particolarmente nella trasparenza e nella comunicazione anche attraverso la messa in consultazione dell'aggiornamento del Piano Triennale.

LA GESTIONE DEL RISCHIO: AREE DI RISCHIO, PROCESSI, PONDERAZIONE E MISURE PREVENTIVE

La presente sezione analizza la gestione del rischio corruzione e identifica le fasi di:

1. Identificazione delle aree di rischio e dei processi relativi
2. Analisi e ponderazione dei rischi
3. Definizione delle misure di prevenzione

Essa è stata predisposta sulla base degli allegati 3,4 e 5 del PNA 2013, dell'Aggiornamento al PNA 2015 e del Nuovo PNA 2016 avuto riguardo sia alla parte generale, sia alla parte speciale per gli Ordini professionali. La sezione, pertanto, relativamente alla metodologia si pone in continuità con quanto già posto in essere con il PTPCT 2015 – 2017 e aggiornamenti successivi.

I membri del Consiglio dell'Ordine e la Responsabile della Segreteria hanno collaborato con il RPCT:

- Nella definizione dell'analisi del contesto esterno
- Nella mappatura dei processi

- Nell'identificazione degli eventi rischiosi
- Nella valutazione del livello di esposizione al rischio
- Nella identificazione e progettazione delle misure

Fase 1 - Identificazione o Mappatura delle aree di rischio

Come noto (Legge e Regolamento Istitutivi Dell' Ordinamento Professionale), spetta all'Ordine la vigilanza e la tutela dei diritti ed interessi [...] dell'esercizio professionale e la conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione con le sanzioni e nelle forme di legge, in quanto siano applicabili. Le competenze dell'Ordine si sono progressivamente ampliate attraverso atti normativi successivi alla legge istitutiva che si sono succeduti nel corso degli anni, e che hanno portato, ad oggi, al conferimento agli Ordini anche della responsabilità sull'aggiornamento professionale degli Iscritti.

Le attività sopra elencate, per loro natura, determinano il contatto dell'Ordine con interessi che spesso divergono o confliggono con le finalità individuate nel quadro normativo di riferimento e che devono, comunque, trovare una ricomposizione nei provvedimenti adottati.

Si comprende, quindi, come l'Ordine possa essere esposto all'influenza di interessi esterni, e che l'interazione con la pluralità dei soggetti e la rilevanza degli interessi dagli stessi perseguiti sono elementi che concorrono all'individuazione del livello di rischio dei fenomeni corruttivi per ciascuno dei processi di competenza.

La mappatura delle aree di rischio, evidenziata in uno specifico allegato, rappresenta quindi la prima fase della gestione del rischio e ha ad oggetto l'individuazione dei processi decisionali e istruttori che conducono alle decisioni con l'obiettivo di individuare possibili rischi di corruzione per ciascun processo o fase di processo esistente, alla luce dell'operatività dell'Ordine.

Dalla mappatura svolta dal/la RPCT unitamente ai soggetti coinvolti, si elencano qui di seguito, per ciascuna area di operatività, i processi in cui potrebbe configurarsi un rischio di corruzione o gestione negligente o fraudolenta.

1. Acquisizione e progressione del personale

Reclutamento e modifica del rapporto di lavoro

Progressioni di carriera

2. Procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture

Contratti e affidamenti diretti

Verifica della corretta esecuzione e dei pagamenti

3. Area affidamento incarichi esterni (consulenze e collaborazioni professionali)

Affidamento consulenze e collaborazioni professionali

4. Area provvedimenti privi di effetto economico diretto per il destinatario

Provvedimenti amministrativi (iscrizioni, cancellazioni, trasferimenti)

Rilascio attestazioni/certificazioni

Concessioni di patrocinii non onerosi e autorizzazione utilizzo del logo

5. Area provvedimenti con effetto economico diretto per il destinatario

Fissazione quote annuali degli iscritti

Fissazione contributi per l'iscrizione all'albo e al registro dei praticanti

Provvedimenti amministrativi di incasso quote e recupero crediti verso gli iscritti

6. Gestione entrate, spese, patrimonio

Contratti affitto e spese di locazione

Affitto sale congressuali

Spese della gestione corrente

Rimborsi spese

7. Formazione professionale continua

Esame delle offerte formative e scelta dei formatori

Determinazione e riconoscimento dei crediti formativi

8. Indicazione di professionisti per incarichi specifici

Indicazioni per i collegi integrati

Indicazioni membri commissione esami CNGO

Per ogni processo sono state indicati i soggetti cui compete la responsabilità generale e le funzioni coinvolte.

Fase 2 - Analisi e Ponderazione dei rischi

Per l'analisi dei rischi è stato predisposto un foglio excel dedicato allo svolgimento del processo di gestione del rischio articolato in "Mappatura delle attività, delle fasi e delle azioni" e "Identificazione, analisi e valutazione del rischio corruttivo". Nel valutare probabilità ed impatto si è proceduto come segue. 1) La probabilità che si verifichi uno specifico evento di corruzione è stata valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute, notizie di stampa), che di natura soggettiva. Si è tenuto conto della presenza di interessi - anche economici - rilevanti e di benefici per i destinatari del processo; del contesto ambientale; del numero di soggetti coinvolti (decisione collegiale o meno); del grado di discrezionalità del decisore interno; del grado di opacità del processo decisionale; delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso. Tale valutazione è stata eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni con una conseguente attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 5 valori: molto bassa (1), bassa (2), media (3), alta (4), altissima (5); 2) L'impatto è stato valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a) sull'ente in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico, conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione. Una scala crescente è stata elaborata su 5 valori: molto basso (1), basso (2), medio (3), alto (4), altissimo (5). Pare utile precisare che nella valutazione del livello di esposizione al rischio si è tenuto generalmente conto delle misure già in essere e del loro grado di attuazione (rischio residuo): l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi. Escluso ragionevolmente il rischio 0, si è giunti quindi ad un giudizio sintetico, qualitativo, sul grado di rischio, espresso in termini qualitativi. E' risultato BASSO (Vedi Allegato) Rispetto al trattamento del rischio, dunque, si tratta di intraprendere alcune azioni limitate, accanto alle misure generali da mantenere e/o implementare. Si ritiene infatti primariamente di mantenere attive le misure esistenti, da attuare con particolare attenzione.

Fase 3 - Misure di prevenzione del rischio

Ultima fase della gestione del rischio anticorruzione attiene all'individuazione di misure di contrasto e di prevenzione. L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPCTI di ciascuna amministrazione: le attività di analisi del contesto e di valutazione del rischio sono infatti propedeutiche alla identificazione e progettazione delle misure. Sono misure di carattere organizzativo, oggettivo, ma anche di carattere comportamentale, soggettivo.

Si possono definire "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione o ente; oppure "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento.

Con la legge 190/2012, è stata delineata una nozione ampia di "prevenzione della corruzione", che comprende una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.

Con riguardo al trattamento del rischio, ossia al processo volto alla individuazione delle misure dirette a neutralizzare o ridurre il rischio di corruzione, il P.T.P.C. 2026-2028 muove dalla ricognizione dello stato di attuazione delle misure di prevenzione adottate in precedenza, sia per programmare nuove fasi di applicazione e/o ulteriori sviluppi e avanzamenti delle stesse, sia, nel contempo, per individuare nuovi strumenti ed iniziative per la mitigazione del rischio di fenomeni corruttivi.

Misure generali di prevenzione della corruzione

Codice di comportamento

Il Consiglio promuove la sensibilizzazione sui temi dell'integrità morale, legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione. Il 31/1/2023 è stato approvato dal Consiglio dell'Ordine un nuovo Codice di Comportamento dei dipendenti, che è stato illustrato alla dipendente stessa assieme alle modalità operative di svolgimento del lavoro che evitino pericoli di fenomeni corruttivi. Il Codice è consultabile nella sottosezione "Disposizioni generali" della sezione "Amministrazione trasparente" del sito dell'Ordine dei Giornalisti del Trentino Alto Adige.

E' in corso l'aggiornamento secondo le modifiche apportate al Codice Nazionale dal DPR 81/2023.

*** Formazione e sensibilizzazione**

Costituisce obiettivo strategico in tema di prevenzione della corruzione e trasparenza, l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti, i consiglieri e i revisori, con innalzamento del livello qualitativo e monitoraggio sulla qualità della formazione erogata. All'inizio dell'attuale consiliatura vi sono stati incontri di formazione svolti da soggetto qualificato: uno generale rivolto alla dipendente e ai Consiglieri, mirato all'aggiornamento di competenze/comportamenti in materia di etica e legalità, di legislazione anticorruzione, di conflitti di interesse e sul contenuto dei codici di comportamento. E due corsi specifici dedicati l'uno ai membri del Consiglio di Disciplina e l'altro rivolto al/la RPCT e alla figura di supporto, mirato alle politiche, ai programmi e agli strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione e ai compiti concreti e le scadenze dell'attività dello/a stesso/a RPCT e della figura di supporto all'interno dell'ente.

***Tutela del dipendente che segnala illeciti**

L'Ente ha adottato una procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti ai sensi del D.lgs. 24/2023 pubblicata in Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Prevenzione della Corruzione.

***Misure relative agli incarichi**

L'ente ha una sola dipendente che opera in costante comunicazione con il Consiglio sulle attività da lei svolte. Le delibere in materia di trasparenza e correttezza degli atti e i regolamenti sulle diverse procedure sono assunti dal Consiglio con la compartecipazione della dipendente. La rotazione degli incarichi e delle funzioni nell'ente è garantita dalle elezioni periodiche o, nel caso del Consiglio di Disciplina, dall'intervento di un'autorità esterna. Vigge la segregazione delle funzioni fra i diversi organismi.

- **Conflitto di interessi. I membri del Consiglio, del Consiglio di Disciplina e la dipendente sono tenuti ad astenersi dal partecipare a decisioni e attività che possano coinvolgere interessi propri o di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero di soggetti o organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano amministratori o gerenti o dirigenti, ovvero infine di soggetti o organizzazioni con cui abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di crediti o debito significativi. L'ipotizzato conflitto di interessi**

va segnalato al/la RPCT che valuterà se la situazione configura un conflitto di interesse tale da ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Dovrà poi segnalare per iscritto o la sollevazione dall'incarico compromesso o le ragioni che invece consentono comunque l'espletamento delle attività.

- Inconferibilità e incompatibilità. Sul sito dell'Ordine sono pubblicate le dichiarazioni ad hoc dei Consiglieri, preventivamente raccolte dalla segreteria dell'ente e verificate annualmente dal/la RPCT secondo il D.Lgs 8 aprile 2013 n.39. Tale verifica si attua anche nei confronti di consulenti o collaboratori. Qualora si ravvisi (da parte del/la RPCT o della segreteria) l'insorgere di situazioni di inconferibilità il/la RPCT invia contestazione scritta sia alla persona che ha ricevuto l'incarico sia all'organo che lo ha conferito. Garantito il rispetto del principio di contraddittorio per la durata di 5 giorni, alla conferma dell'inconferibilità si dichiarano nulli gli incarichi conferiti. Nel caso di incompatibilità, trascorsi 15 giorni dalla contestazione scritta all'interessato, l'incarico decade con la risoluzione del relativo contratto per decisione del RPCT

Misure specifiche di prevenzione della corruzione

Per quanto riguarda quelle misure che intervengono in modo puntuale su alcuni specifici rischi, esse consistono essenzialmente regolamenti e controlli. Particolare attenzione è data ai diversi aspetti della attività economica dell'ente.

*** Contratti - Programmazione e gestione delle attività di acquisizione di beni, servizi ed esecuzione di lavori.**

La materia è regolata dal Codice degli Appalti (decreto legislativo 36/2023). L'Ordine dei Giornalisti compie acquisti e affida incarichi in modo molto limitato e sotto la soglia di spesa prevista per legge (art.14 del Codice dei Contratti Pubblici – legge 36/2023). Ciò permette l'affidamento diretto. Acquisti, contratti e spese che non siano quelle correnti di economato sono decisi dal Consiglio e, salvo indicazioni diverse del Consiglio stesso, il/la Presidente è responsabile del procedimento di affidamento, stipula ed esecuzione del contratto. La delibera reca l'indicazione dell'interesse che si intende soddisfare, le caratteristiche di beni e servizi che si intendono acquistare, l'importo massimo stimato e la relativa copertura contabile e infine i criteri di scelta degli operatori economici.

- Nel caso di acquisti di beni e servizi al di sotto dei 1000 euro, si sceglie a rotazione da una lista di fornitori, compilata in base ai principi di economicità e qualità del prodotto o della prestazione e pubblicata sul sito.
- Nel caso di acquisti o affidamenti di importo superiore, ma sempre sotto soglia, si individuano almeno tre fornitori in base a qualità ed economicità e se ne comparano i preventivi. La successiva delibera di acquisto o affidamento viene pubblicata sul sito. Il/la Presidente può procedere invece ad affidamento diretto, con successiva ratifica del Consiglio, in caso di urgenza documentabile o rischio di danno.
- Le spese di economato, fatta salva la verifica del Tesoriere, sono affidate direttamente alla segreteria dell'ufficio, nei limiti di stanziamento del bilancio ed entro i 1000 euro. Sopra questa cifra la decisione spetta al

Consiglio. Queste spese comprendono: cancelleria, spese postali, trasferte, canoni di abbonamenti, organizzazione di eventi o corsi di formazione, beni utili e manutenzione di attrezzature

- **Il Consiglio dell'Ordine può decidere di affidare ad esperti esterni incarichi di lavoro autonomo per le esigenze non affrontabili con le sole risorse interne, che possono essere occasionali o continuative (come la rappresentanza legale o la supervisione del commercialista). Consulenze o interventi di esperti sono decisi dal Consiglio, tramite affidamento diretto dopo aver comparato le caratteristiche di professionalità e i preventivi di spesa. L'affidamento è consentito anche se non si arriva a tre offerte o preventivi. Il contratto per incarichi di consulenza occasionale non può essere automaticamente rinnovato. Consulenze e collaborazioni sono pubblicate sul sito. Il Consigliere Tesoriere controlla la corretta esecuzione e i pagamenti. Quale misura specifica in materia di pantouflage, i contratti stipulati da ODG-TAA fanno esplicito richiamo all'art. 53, c. 16 ter, del d.lgs. 165/2001.**

***Attività dell'ente**

Un regolamento approvato dal Consiglio dell'Ordine in data 11/1/2022 e pubblicato sul sito detta le istruzioni operative per la concessione di patrocini non onerosi e l'autorizzazione all'utilizzo del logo.

Una delibera, pubblicata sul sito, indica le linee guida per l'affitto di spazi per iniziative pubbliche esterne (come dibattiti) e interne (come appuntamenti formativi o assemblee e riunioni particolari del Consiglio stesso)

*** Formazione professionale continua.**

Le misure di regolamentazione in atto discendono dalla disciplina di riferimento e dal regolamento CNOG., completo di un Vademecum per il riconoscimento dei crediti per eventi accreditati.

La scelta dell'affidamento di incarichi formativi nell'ambito dei corsi destinati agli iscritti avviene sulla base della conclamata competenza sugli specifici temi da trattare e sulla vicinanza geografica. In presenza di più soggetti adatti allo scopo ci si affiderà al criterio della rotazione degli incarichi.

*** Indicazione di iscritti per l'affidamento di incarichi specifici**

Le istruzioni operative non sono formalizzate e le misure di regolamentazione esistono nella sostanza. La scarsa

disponibilità degli iscritti ad assumere ruoli in collegi integrati o nelle commissioni di esami CNOG e la collegialità delle decisioni assunte permettono comunque di ritenere la situazione adeguata

Flussi informativi, sanzioni e monitoraggio

- Tutti i destinatari del presente piano hanno l'obbligo di informare il RPCT in merito alla violazione delle procedure o delle misure previste dal piano e comunque a situazioni di "cattiva amministrazione" in cui gli interessi privati condizionino impropriamente l'azione dell'ente
- Come previsto dall'art. 1 comma 14 l. 190/2012, la violazione, da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione

previste dal presente Piano costituisce illecito disciplinare. Lo stesso vale in ipotesi di violazione del Codice di Comportamento.

Le violazioni verranno sanzionate: - ove la violazione sia commessa da un dipendente, dando applicazione, all'esito del relativo procedimento, alle sanzioni disciplinari previste dal CCNL applicabile; - ove la violazione sia commessa da un giornalista, la condotta verrà segnalata al Consiglio di Disciplina per l'avvio del procedimento disciplinare, sul presupposto che la violazione integri condotta comunque contraria ai doveri deontologici imposti ai giornalisti. I procedimenti disciplinari nei confronti dei dipendenti o dei Consiglieri dovranno essere attivati tempestivamente.

- Il Piano Nazionale Anticorruzione evidenzia, infine, l'importanza del monitoraggio sull'idoneità e sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio e del conseguente riesame. Il/la RPCT, coadiuvato dalla struttura di supporto, vigila costantemente sull'idoneità e sull'attuazione delle misure di trattamento del rischio e annualmente provvede al riesame in vista dell'aggiornamento. Con la collaborazione del funzionario di supporto (la segretaria), entro la fine di ottobre di ogni anno si valuterà l'attuazione, l'efficacia e l'idoneità delle misure adottate. A rotazione si monitoreranno i processi a partire da quelli più esposti al rischio e/o sui quali sono state ricevute segnalazioni. La delimitazione oggettiva del monitoraggio si giustifica con la scarsità delle risorse a disposizione.

In conclusione gli obiettivi strategici primari per prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi astrattamente configurabili all'interno dell'Ordine dei Giornalisti TAA sono

- **un'approfondita e permanente formazione-informazione sui temi dell'etica pubblica, sulla prevenzione stessa della corruzione e sul conflitto di interessi: un'attività che già è in essere, ma che si vuole implementare**
- **una più dettagliata mappatura dei processi e dei rischi insiti (fondamentale è il supporto della segreteria) e l'assunzione di un regolare controllo reciproco che eviti anche incolpevoli omissioni**
- **un'ulteriore più precisa regolamentazione di procedure specifiche, anche se finora si è già provveduto per le attività consuete**

L'obiettivo più urgente riguarda però il miglioramento della forma della pubblicazione di dati e informazioni, questione che rientra negli obiettivi del piano che riguarda la trasparenza

SEZIONE TRASPARENZA E INTEGRITÀ

INTRODUZIONE

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è anche da considerare come condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integrando il diritto ad una buona amministrazione e concorrendo alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Con l'obiettivo di semplificare le attività delle amministrazioni nel dare attuazione alla normativa di prevenzione della corruzione, il d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, novellando l'art. 10 del d.lgs. 33/2013, ha unificato in un solo strumento, il PTPCT, il Piano triennale di prevenzione della corruzione e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità. Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "apposita sezione".

Con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato le «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici».

In entrambi gli atti citati, ANAC ha elaborato una ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione "Amministrazione trasparente" come disegnata dal legislatore nell'Allegato A) del d.lgs. 33/2013.

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono pertanto chiamati ad adottare un unico PTPCT in cui sia chiaramente identificata anche la sezione relativa alla trasparenza.

Il D.lgs. 33/2013, opera una riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già vigenti ed introduce nuovi obblighi ma, soprattutto, eleva definitivamente la trasparenza a strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

Per quel che concerne la trasparenza, l'Autorità ha anche fornito chiarimenti sul criterio della "compatibilità", introdotto dal legislatore all'art. 2-bis, co. 2 e 3, del d.lgs. 33/2013 ove è stabilito che i soggetti pubblici e privati ivi indicati applicano la disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni "in quanto compatibile".

Alla luce del vigente quadro normativo e dei chiarimenti contenuti nelle delibere di ANAC, tra i soggetti tenuti all'applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza vi sono gli ordini professionali.

Si ricorda infatti che per quanto concerne la trasparenza, l'art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, dispone che la normativa del d.lgs. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a:

- a. enti pubblici economici e ordini professionali;
- b. società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, «Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica»⁴ (nel prosieguo schema di testo unico);
- c. associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

Sono escluse, invece, le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo emanato in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124.

I soggetti di cui alle lettere a) b) c) applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «in quanto compatibile».

Le Linee Guida ANAC 241/2017 in materia di obblighi di pubblicazione dei titolari di incarichi politici costituiscono linee di indirizzo anche per gli Ordini, non ritenendosi sussistenti ragioni di incompatibilità.

In continuità con gli orientamenti già espressi dal Regolatore, rientrano tra i destinatari anche gli organi non espressione di rappresentanza politica ma che svolgono una funzione di coordinamento (ric. del. ANAC 144/2014), quali i membri del

Consiglio dell'Ordine.

I dati dei soggetti titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo (come individuati dall'art. 14.1 bis) non sono pubblicati qualora l'incarico sia conferito a titolo gratuito, ovvero senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, tenuto conto che la gratuità non viene meno se il gettone di presenza corrisponde ad un mero rimborso delle spese connesse all'espletamento dell'incarico.

Sia i componenti del Consiglio che quelli delle Commissioni istituite presso l'Ordine svolgono la loro attività in modo volontaristico senza percepire alcun gettone di presenza. Vengono riconosciuti solo ed esclusivamente rimborsi spese chilometrici e rimborsi per spese di trasferimento ai Consiglieri nel caso in cui partecipino ad eventi o riunioni connesse con l'attività ordinistica. Lo stesso dicasi per gli iscritti che, in rappresentanza dell'Ordine (in quanto delegati dal Consiglio), partecipino a riunioni od eventi connesse con l'attività ordinistica.

Attualmente i rimborsi spese vengono effettuati dietro presentazione di idonea pezza giustificativa, mentre i rimborsi chilometrici sono parametrati ai valori del Consiglio Nazionale.

Non ci sono enti controllati dall'Ordine, né fondazioni o altri Enti il cui controllo possa essere ad esso riconducibile.

SEZIONE TRASPARENZA – OBIETTIVI

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che l'Ordine adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, le tempistiche per l'attuazione, le risorse dedicate e il regime dei controlli finalizzati a verificare l'esistenza e l'efficacia dei presidi posti in essere. Tale obiettivo deve essere perseguito anche attraverso il rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, espressamente indicati dal legislatore all'art. 6 del d.lgs. 33/2013, ovvero: integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali, indicazione della provenienza e riutilizzabilità. La qualità dei dati pubblicati è indispensabile per una trasparenza effettiva ed utile per gli stakeholders e per le stesse pubbliche amministrazioni. Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016 il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati

ORGANIZZAZIONE DELL'ORDINE TERRITORIALE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Nel riportarsi integralmente a quanto già indicato nella prima parte del presente Programma in merito al ruolo e attività dell'Ordine, si rappresenta che la presente sezione - proprio perché facente parte del PTPCTI - è stata elaborata ed adottata con le stesse modalità già esposte.

RESPONSABILE TRASPARENZA E SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti responsabili e coinvolti nell'assolvimento degli obblighi trasparenza sono i medesimi indicati per l'assolvimento degli obblighi anticorruzione e la referente dell'Ufficio.

Referente trasparenza

Come anticipato nella prima parte, il/la Referente Anticorruzione assume il ruolo di referente trasparenza, e, con specifico riguardo all'ambito trasparenza e alla conformità con il D.lgs. 33/2013, svolge i compiti meglio descritti nella parte generale.

Responsabili

La segretaria dell'Ufficio dell'Ordine, nonché i responsabili (Consigliere Segretario, Presidente, Tesoriere), sono tenuti alla trasmissione dei dati richiesti, ciascuno per gli ambiti di rispettiva competenza, nei tempi e nei modi previsti dal presente programma e avuto riguardo della obbligatorietà di pubblicazione prevista dalla norma. Nello specifico:

- Si adoperano per garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai sensi e per gli effetti della normativa vigente.
- Si adoperano per garantire l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la facile accessibilità, la conformità dei documenti pubblicati a quelli originali in possesso dell'Ordine, l'indicazione della provenienza e la riutilizzabilità.
-

Inserimento dati

Responsabile della trasmissione e della pubblicazione effettiva dei documenti è la segretaria Simonetta Pocher, eventualmente con il supporto del provider del sito, che collabora attivamente e proattivamente con il Referente territoriale e con i soggetti preposti all'adeguamento alla normativa nel reperimento dei dati obbligatori e/o da questi richiesti e sia nelle verifiche e controlli che questi è tenuto a fare.

Monitoraggio e controllo dell'attuazione delle misure organizzative

Il RPCT opera misure di controllo e di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi previsti in tema di trasparenza. Condotta secondo questo procedimento, l'attività di aggiornamento e alimentazione del sito si innesta in maniera quasi automatica a quella di controllo e monitoraggio che deve essere effettuato dall'RPCT.

APPLICAZIONE DEL D.LGS. 33/2013 E PRINCIPI GENERALI

La presente sezione, in conformità alle prescrizioni del D.lgs. 33/2013 e s.m.d. e alle Linee guida dell'ANAC sopra richiamate, assicura il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente e promuove la trasparenza come misura strumentale alla prevenzione della corruzione e come misura per un'organizzazione efficace.

Secondo quanto previsto all'art. 9-bis del d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, in base al quale qualora i dati che le amministrazioni e gli enti sono tenute a pubblicare ai sensi del d.lgs. 33/2013 corrispondano a quelli già presenti nelle banche dati indicate nell'allegato B) del d.lgs. 33/2013, le amministrazioni e gli enti assolvono agli obblighi di pubblicazione mediante la comunicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti dagli stessi detenuti all'amministrazione titolare della corrispondente banca dati.

L'Ordine dei Giornalisti TAA per dare attuazione alle disposizioni di legge si è dotato di un proprio sito (già ristrutturato ma da migliorare ulteriormente) con una sezione denominata "Amministrazione Trasparente"

Vi si tiene conto delle peculiarità e specificità connesse alla natura, ruolo e funzioni istituzionali dell'Ordine, secondo le indicazioni fornite dal Decreto Legge n. 101/2013 in materia di adozione dei principi del D.lgs. 165/2001, all'inciso "in quanto compatibile" di cui all'applicazione del decreto trasparenza a ordini e collegi.

Contenuti

Il sito dell'Ordine riporta notizie, informazioni, avvisi relativi alla categoria, all'attività dell'ente e alla formazione. Dal sito si accede all'Albo e a diversi moduli di richiesta riguardo a iscrizioni, formazione ed altro.

- Nella sezione "Amministrazione trasparente" troviamo
- Atti di carattere normativo e amministrativo generale: norme e testi deontologici; codici di comportamento; regolamenti di funzionamento degli organi dell'Ordine e riguardanti la formazione e la pubblicazione delle sanzioni disciplinari
 - Dati sull'organizzazione: i nomi dei componenti dell'organigramma, le dichiarazioni dei Consiglieri di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, le consigliature precedenti. E infine i recapiti dell'Ufficio.
 - Tabella dei consulenti e dei collaboratori
 - Dotazione organica, suo costo, contratto di lavoro di riferimento, tassi di assenza
 - Provvedimenti amministrativi. Gli spazi previsti riguardano bandi di concorso, bandi di gara e contratti (che ospita la tabella dei fornitori di beni e servizi), il regolamento per la concessione di patrocinii
 - Bilanci consuntivi e preventivi
 - Canone di affitto ed elenco pagamenti effettuati per trimestre con i tempi di pagamento, oltre alle informazioni per i pagamenti verso l'Ordine
 - Atti dedicati alla prevenzione della corruzione: i Piani triennali, la mappatura del rischio e le relazioni annuali del/la RPCT, oltre alle delibere di nomina del/la RPCT e sostituto/a
 - Accesso civico. Norme relative e moduli di istanza di accesso civico, oltre al registro semestrale degli accessi

L'Ordine territoriale:

- **Garantisce e assicura la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, avuto riguardo all'integrità, al costante aggiornamento, alla completezza, alla tempestività, alla semplicità di consultazione, alla comprensibilità, all'omogeneità, alla facile accessibilità;**
- **Garantisce il rispetto delle disposizioni in materia di privacy e di**

riservatezza dei dati, avuto riguardo ai requisiti della non pertinenza e non indispensabilità, nonché alla connotazione di dati come sensibili o giudiziari;

- **Garantisce e assicura la conformità dei documenti pubblicati ai documenti originali in proprio possesso con indicazione della loro provenienza e la loro riutilizzabilità.**

Protezione dati personali

Ai sensi della normativa europea anche l'Ordine dei Giornalisti si è dotato di un DPO (Data Protector Officer), quale consulente per il rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali. Il DPO fornisce pareri, sorveglia l'attività, si occupa della formazione in materia ed è particolare riferimento per il/la RPCT. Questo ruolo è svolto dall'avvocato Stefano Corsini

PUBBLICAZIONE E INIZIATIVE PER LA COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

La presente Sezione viene pubblicata, unitamente al PTPCTI, nelle stesse forme e modi. Ai fini della comunicazione della trasparenza, l'Ordine territoriale adotta le seguenti iniziative:

- Condivide la propria politica sulla trasparenza con i propri iscritti durante l'Assemblea annuale degli iscritti, illustrando le iniziative -anche organizzative- a supporto dell'obbligo.
- Organizza adeguate attività formative rivolte al personale di segreteria, ai Consiglieri e ai membri del Consiglio di Disciplina

L'Ordine rende inoltre noti gli esiti della messa in consultazione della bozza dell'aggiornamento del Piano Triennale.

MISURE ORGANIZZATIVE

- **Monitoraggio e controllo costanti da parte del consiglio e del personale, oltre che ovviamente del/la RPCT, del flusso e della pubblicazione tempestiva dei dati**
- **Ulteriore ristrutturazione del sito che renda più facile e immediata la consultazione, nonché la stessa immissione dei dati.**

SEZIONE ACCESSO CIVICO

L'istituto dell'accesso civico generalizzato, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, è una delle principali novità introdotte dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 che ha apportato numerose modifiche alla normativa sulla trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013.

La nuova tipologia di accesso, delineata nell'art. 5, co. 2 e ss. del d.lgs. 33/2013, si aggiunge all'accesso civico già disciplinato dal medesimo decreto e all'accesso agli atti ex. l. 241/1990, ed è volto a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati. Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni. Le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non sostenibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 5-bis, co.3; i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-bis, co. 1 e 2 del d. lgs. 33/2013.

In attuazione di quanto previsto dal d.lgs. 33/2013, introdotto dal d.lgs. 97/2016, l'Ordine ha inteso strutturarsi per far fronte ad eventuali richieste da parte di chiunque, di dati, documenti ed informazioni detenuti dalle amministrazioni ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (cd. Accesso civico generalizzato).

Le tipologie di accesso

ACCESSO CIVICO

Con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 si introduce l'istituto dell'accesso civico contemplato dall'articolo 5 ovvero del diritto a conoscere i dati, i documenti e le informazioni "pubblici" in quanto oggetto "di pubblicazione obbligatoria".

Questo istituto è diverso ed ulteriore rispetto al diritto di accesso ad atti e documenti amministrativi disciplinato dalla legge n. 241 del 1990: l'accesso civico "semplice" (d'ora in poi "accesso civico") previsto dall'art. 5, comma 1 del decreto trasparenza, è disciplinato nel citato decreto già prima delle modifiche ad opera del d.lgs. 97/2016 rimane circoscritto ai soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza.

ACCESSO AGLI ATTI

La finalità dell'accesso documentale ex l. 241/90 è quella di porre i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative e/o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari.

Ai fini dell'istanza di accesso ex lege 241 il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un «interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». La legge 241/90 esclude, inoltre, perentoriamente l'utilizzo del diritto di accesso ivi disciplinato al fine di sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato.

ACCESSO AI DATI PERSONALI

Il diritto di accesso ai dati personali prevede il diritto per i soggetti interessati (le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle informazioni contenute nell'art. 15 del Regolamento UE 2016/679 (cd. GDPR). Tale diritto può essere esercitato per conto di soggetti defunti da parte dei famigliari per ragioni meritevoli di tutela. L'istanza deve essere evasa entro 30 giorni, prorogabili di ulteriori 60 se la ricerca è particolarmente complessa.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

il diritto di accesso civico generalizzato si configura - come il diritto di accesso civico disciplinato dall'art. 5, comma 1 - come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato "da chiunque" e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente (comma 3). A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l'istanza "non richiede motivazione". In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini (a "chiunque"), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni e dai soggetti indicati nell'art. art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016. Il diritto di accesso generalizzato, oltre che quello "semplice", è riconosciuto proprio "allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico".

Modalità di esercizio del diritto di accesso civico

La richiesta di accesso civico deve essere presentata secondo le modalità presentate nella "Sezione Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Accesso civico" del sito istituzionale